

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 28.05.2015

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di competenza e funzioni della Centrale Unica di Committenza
- Art. 3 - Organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza
- Art. 4 - Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni convenzionati
- Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
- Art. 6 - M.E.P.A. ed Elenchi aperti di operatori economici presso la Centrale Unica di Committenza
- Art. 7 - Risorse finanziarie per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza
- Art. 8 - Dotazione del personale
- Art. 9 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti
- Art. 10 - Recesso
- Art. 11 - Controversie e contenziosi
- Art. 12 - Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza
- Art. 13 - Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali
- Art. 14 - Norme di rinvio
- Art. 15 - Avvio del servizio Centrale Unica di Committenza

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della *Centrale Unica di Committenza* secondo quanto disposto dall'art. 33 , comma 3 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 23, commi 4 e 5, del D.L. 06/12/2011 n. 201 (Legge n. 214 del 22/12/2011).
2. Le modalità di funzionamento della *Centrale Unica di Committenza* sono disciplinate dai successivi articoli del presente regolamento che traggono origine dalla convenzione sottoscritta tra i comuni aderenti.

Art. 2 – Ambito di competenza e funzioni della Centrale Unica di Committenza

1. La *Centrale Unica di Committenza* cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del d.lgs n. 163/2006 e successive modificazioni, comprese le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevedano l'indizione di una gara informale. In particolare sono comprese le procedure:
 - a. per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
 - b. per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'**allegato IIB** del d.lgs. n. 163/2006;
 - c. per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;
 - d. per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'**allegato I** del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;
 - e. per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso d.lgs. e dal D.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010.
2. La competenza della *Centrale Unica di Committenza* è esclusa:
 - a- nei casi di acquisizioni di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta e mediante affidamento diretto nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 8-ultimo periodo, e 11-ultimo periodo, del d.lgs n. 163/2006, la cui competenza rimane, pertanto, in capo a ciascun Comune convenzionato;

b- per l'acquisizione dei beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, ossia quello iscritto all'elenco di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;

c- per il conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

d- alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni convenzionati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

3. La *Centrale Unica di Committenza* è diretta da un Dirigente identificato, nella fase di avvio delle attività, nel dirigente del Settore Tecnico-manutentivo del Comune di Scanzano Jonico che, nel merito, collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all'art. 10 del d.lgs n. 163/2006 e successive modificazioni -individuato da ciascun Comune aderente, ai sensi del successivo art. 4, comma 1 - lett. a)- e si avvale delle risorse umane dello stesso Comune di Scanzano Jonico nell'ambito delle quali potranno essere individuati eventuali Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni. ***I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono messi a disposizione dai Comuni convenzionati.***

4. La stessa *Centrale Unica di Committenza* con spese a carico del bilancio dei comuni convenzionati e previa decisione della *Conferenza dei Sindaci*, potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua competenza.

5. La *Centrale Unica di Committenza* per il tramite del Dirigente di cui al precedente comma 3, svolge le seguenti funzioni:

a. *collabora con ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di appalto, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;*

b. *assume la determinazione a contrarre ex art. 192 del d.lgs n. 267/2000, riguardante l'appalto dei vari lavori, servizi e forniture;*

c. *definisce, in collaborazione con il RUP competente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;*

d. *redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando o la lettera di invito ed il disciplinare;*

e. *conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità) che le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato dall'art. 11 del d.lgs n. 163/2006, con assunzione delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva;*

f. *effettua le comunicazioni e le informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 79 e 79-bis del d.lgs n. 163/2006, le comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7 del medesimo d.lgs, nonché la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 bis del d.lgs medesimo;*

g. *definisce, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;*

h. *nomina la commissione giudicatrice nelle procedure di gara che prevedano quale criterio di aggiudicazione quello della precedente lettera g, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del d.lgs n° 163/2006, che sarà presieduta dal Dirigente di cui al precedente comma 3 del presente articolo od eventuale suo delegato; in tutti gli altri casi, l'aggiudicazione si terrà alla presenza dello stesso Dirigente o dell'eventuale suo delegato, in qualità di Presidente, e di due persone, cognite ed idonee allo scopo, in qualità di testimoni, e di un dipendente del Comune capofila designato dallo stesso*

Dirigente che provvederà alla redazione del verbale di gara;

i. gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

j. collabora con il Comune convenzionato ai fini della stipula del contratto;

k. promuove ed organizza seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni convenzionati finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni;

l. cura, anche di propria iniziativa, gli adempimenti di cui agli artt. 1, comma 2, 5 e 6, comma 2 -lett. a), del DPCM 30/06/2011;

m. provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione definitiva.

Art. 3 - Organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza

1. L'organizzazione ed il funzionamento della *Centrale Unica di Committenza* si uniforma completamente, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, al principio di rigida separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. L'organo di governo della *Centrale Unica di Committenza* è costituito dai sindaci o loro delegati dei comuni aderenti. Tale organo è presieduto dal Sindaco del Comune capofila e si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione della Centrale Unica di Committenza di cui al successivo art. 7.

3. La sede operativa della *Centrale Unica di Committenza* è individuata presso il Comune di Scanzano Jonico, Piazza dei Centomila, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni convenzionati, previa intesa con gli stessi.

4. I Comuni convenzionati, per il tramite del rispettivo R.U.P., trasmettono alla *Centrale Unica di Committenza* tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la delibera di approvazione del progetto, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, il provvedimento di validazione ex art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni.

5. La *Centrale Unica di Committenza*, ricevuta la documentazione di cui è sopra cenno, predispone, di norma entro 60 giorni, il bando di gara e tutti gli atti preparatori all'attivazione della gara. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla *Centrale Unica di Committenza*, salvo particolari e motivate ragioni di urgenza.

6. La *Centrale Unica di Committenza*, consegna al Comune interessato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, al fine della stipula del relativo contratto.

7. Nelle procedure gestite dalla *Centrale Unica di Committenza* trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni redazione ed approvazione dei progetti e dei capitolati e degli altri documenti connessi e relativi.

8. Il Comune capofila operante come *Centrale unica di committenza* organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della *Centrale unica di committenza*.

Art. 4 - Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni convenzionati

1. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della *Centrale Unica di Committenza* i Comuni convenzionati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le funzioni ed

assumono gli oneri di seguito riportati:

- a. nomina del R.U.P. per ogni singolo intervento;
- b. stipula del contratto;
- c. cura degli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché degli inerenti pagamenti sulla base dei relativi giustificativi di spesa;
- d. monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti, ecc.;
- e. accollamento degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso di cui al precedente art. 2, comma 5 - lett. i);
- f. assunzione, nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione dalla Centrale Unica di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune convenzionato;
- g. sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le altre spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici dei vari lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 d.lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza.
2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.
3. L'atto con il quale si richiede alla *Centrale Unica di Committenza* di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione dell'opera, servizio o fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria, dei tempi entro i quali devono essere eseguiti, dei codici C.U.P. e C.I.G. dell'intervento e dell'impegno alla erogazione delle quote di rimborsi spettanti alla Centrale Unica di Committenza di cui al successivo articolo art. 7.
4. Al R.U.P. è demandata la responsabilità della comunicazione del rappresentante del Comune all'interno della commissione di gara e la firma e la trasmissione della documentazione necessaria all'attività dell'Osservatorio, di cui all'art. 2, comma 5 - lett. f, del presente regolamento.

Art. 6 - M.E.P.A. ed Elenchi aperti di operatori economici presso la Centrale Unica di Committenza

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 328 e 332 del D.P.R. n. 207/2010 e per le fattispecie previste dalla legge, la *Centrale Unica di Committenza* potrà ricorrere ad un proprio M.E.P.A. e a propri Elenchi aperti di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso a CONSIP.

Art. 7 - Risorse finanziarie per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza

1. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della *Centrale Unica di Committenza* sono a carico dei Comuni convenzionati.
2. Le somme che ogni singolo Comune deve attribuire per il funzionamento della *Centrale Unica di Committenza* sono costituite da due elementi:
 - a- quota annuale di € 3.000,00 euro;
 - b- quota dello 0,8% (zerovirgolaotto percento) degli importi base d'appalto dei vari lavori, servizi e forniture, suscettibile di adeguamento in funzione della situazione rendicontale di cui al successivo comma 3, da prevedersi nei quadri economici dei progetti alla voce "Spese Generali".
3. Le somme di cui al comma 2 del presente articolo, per una quota non superiore al 40% potrà essere utilizzata dal Comune di Scanzano Jonico (sede della Centrale Unica di Committenza) per

incrementare il salario accessorio del personale addetto alla stessa *Centrale Unica di Committenza* e verrà introitata come rimborso di spese per personale. Le suddette somme sono dovute alla *Centrale Unica di Committenza* anche nel caso la procedura di gara risulti terminare senza aggiudicazione per mancanza di offerte od altra motivazione non attribuibile alla stessa *Centrale Unica di Committenza*.

4. Le somme di cui al precedente comma 2 sono utilizzate anche per l'acquisto da parte della Centrale Unica di Committenza di attrezzature informatiche necessarie all'assolvimento delle proprie funzioni.

5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze (anche se soggette a rimborso da parte dell'appaltatore), di pagamento della tassa di gara all'AVCP, quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010 provvedendo ai relativi pagamenti.

6. Le spese relative alla eventuale nomina di esperti esterni a supporto di commissioni di gara da aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed alle eventuali ulteriori competenze affidate alla Centrale Unica di Committenza, verranno inserite dal Comune interessato nel quadro economico di progetto e dallo stesso rimborsate al Comune di Scanzano Jonico con le modalità stabilite dal presente articolo.

7. Non rientrano tra le spese soggette a ripartizione e rimborso di cui al presente articolo, quelle riguardanti la partecipazione del rappresentante di ciascun Comune convenzionato alle commissioni di gare in quanto reciprocamente compensate.

8. La *Centrale Unica di Committenza* redige un rendiconto delle procedure di gara effettuate, dei costi sostenuti e dei rimborsi di cui ai precedenti commi ricevuti, per ciascun esercizio finanziario entro il 28 febbraio dell'anno successivo e lo invia agli Enti interessati.

9. Le somme di cui ai precedenti commi devono essere rimborsate da ciascun Comune convenzionato alla *Centrale Unica di Committenza* nel termine di trenta giorni dalla richiesta con allegata nota spese indirizzata agli stessi. Decorsi sessanta giorni da tale richiesta senza che sia avvenuto il rimborso, l'ufficio ragioneria del Comune di Scanzano Jonico provvederà alla riscossione esecutiva di tale somma con eventuale addebito degli interessi di mora e la *Centrale Unica di Committenza* interromperà comunque ogni procedura di gara a favore del Comune convenzionato debitore sino alla avvenuta liquidazione di quanto dovuto.

Art. 8 - Dotazione del personale

1. I Comuni convenzionati assicurano la dotazione delle risorse umane alla Centrale Unica di Committenza, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

2. L'organico della *Centrale Unica di Committenza* è costituito stabilmente dai dipendenti in del Settore Tecnico del Comune di Scanzano Jonico. In caso di necessità e su richiesta del Dirigente della *Centrale unica di committenza*, gli Enti convenzionati dovranno integrare il predetto organico con almeno una unità tecnica del proprio ente.

3. Partecipano altresì alle attività della *Centrale unica di committenza* momentaneamente e per le sole procedure di gara che li riguardino i dipendenti di ogni Comune con l'incarico di RUP, responsabili delle rispettive Aree organizzative di competenza.

Art. 9 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti

1. I Comuni aderenti si riuniscono di norma annualmente per approvare il rendiconto ed il preventivo di gestione, nonché analizzare le attività svolte dalla *Centrale Unica di Committenza*.

Art. 10 - Recesso

1. Il recesso del singolo Comune è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla *Centrale Unica di Committenza*, con formale preavviso che dovrà pervenire alla stessa *Centrale Unica di Committenza* entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 11 - Controversie e contenziosi

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dalla *Centrale unica di committenza* in quanto “*l'imputazione formale degli atti, rilevante [anche] ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza [o sulla Stazione unica appaltante], contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione, e gestione della gara e responsabile della stessa*” (TAR Abruzzo, Sez. I, sentenza n. 721/2014). Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico del progetto e nel bilancio dell'Ente.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art 12 - Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza e di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune convenzionato o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

2. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività della *Centrale unica di committenza*, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

Art. 13 - Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali

1. I singoli Comuni convenzionati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:

- a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;
- b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;
- c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione Comune convenzionato procedente;
- d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

14 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del d.lgs n. 163/2006 e successive modificazioni, a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 15 - Avvio del servizio Centrale Unica di Committenza

1. La *Centrale Unica di Committenza* entrerà in funzione con decorrenza dal _____ e saranno di sua competenza tutte le procedure di cui al precedente articolo 2 relative alle gare da bandire con decorrenza dalla stessa data da parte dei Comuni convenzionati.